

Modulo 2 – Proprietà intellettuale e information society

La tutela giuridica delle banche di dati

Claudio Di Cocco

1

La definizione normativa di banca di dati

Accessibilità individuale

Escluse dalla definizione quelle opere che risultino dalla fusione o dalla interazione di più apporti indipendenti in funzione di un risultato nuovo, che non consente la fruizione separata dei singoli contributi secondo scelte proprie dell'utente.

10

La definizione normativa di banca di dati

Accessibilità individuale

“La nozione di banca di dati ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati riguarda qualsiasi raccolta che comprende opere, dati o altri elementi, separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto venga per questo intaccato e che comportano un metodo o un sistema, di qualunque natura esso sia, che consente di ritrovare ciascuno dei suoi elementi costitutivi”, sentenza della Corte di giustizia europea, 9 novembre 2004, procedimento C-444/02, *Fixtures Marketing Ltd c. Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)*.

La definizione normativa di banca di dati

La disposizione del materiale

La banca di dati dal punto di vista tecnico

- Struttura fisica di memorizzazione dei dati (I livello).
- Schema (II livello).
- Programmi applicativi per la fruizione (III livello).



La definizione normativa di banca di dati

Sistematicamente o metodicamente disposti

Non si richiede che i dati siano anche “**fisicamente**” memorizzati in forma organizzata (considerando n. 21 della Direttiva 96/9/CE);

è sufficiente che i materiali siano **ordinati in uno o più indici**, o che siano accompagnati da **codici** che ne consentano la catalogazione e il reperimento secondo un criterio prestabilito, o che infine siano **coordinati secondo collegamenti di tipo ipertestuale**.



La definizione normativa di banca di dati

La disposizione del materiale => coordinamento e organizzazione

“Coordinamento”:

rivenibile allorché si procede a realizzare un particolare *linkage* tra i dati archiviati, attraverso la creazione di collegamenti a struttura reticolare (attraverso, ad esempio, l’inserimento di rinvii, note, ecc.)



La definizione normativa di banca di dati

“Organizzazione”:

sarebbe da ricercarsi in un determinato ordine sequenziale di disposizione dei dati (come, in ipotesi, un ordine cronologico).



La definizione normativa di banca di dati

Il concetto di “disposizione del materiale”

Appare comprendere, il requisito del coordinamento e/o dell'organizzazione: la mancanza assoluta di entrambi questi requisiti impedirebbe, quindi, all'autore della banca di dati l'accesso alla tutela del diritto d'autore.



La definizione normativa di banca di dati

Le componenti **software** finalizzate alla “**costituzione**” della banca di dati antecedentemente al suo utilizzo, nonché al suo “**funzionamento**” sono escluse dalla tutela.

I programmi per elaboratore **intrinsecamente legati con il contenuto stesso** della banca di dati (lo schema) vi rientrerebbero a pieno titolo.



La definizione normativa di banca di dati

“La tutela della presente direttiva non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici” (art. 1, comma 3, dir. 9/96/CE).

“considerando che la tutela prevista dalla presente direttiva **può applicarsi** anche agli elementi necessari per il funzionamento o la consultazione di determinate banche di dati, come ad esempio il tesauro e i sistemi di indicizzazione” (considerando n. 20, dir. 9/96/CE).

Il regime di tutela

- Diritto d'autore.

“Le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore” (Art. 1 l.d.a.).

(non è specificato il tipo)

La tutela non si estende al contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto (Art. 2 l.d.a.).

Segue: il diritto d'autore

- **Requisiti:** creatività e originalità.

- **Oggetto della tutela:** forma espressiva della banca di dati => la struttura.

- **Durata** (diritti patrimoniali): 70 anni dalla morte dell'autore.

Segue: il diritto d'autore

64-quinquies. 1. L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

Segue: il diritto d'autore

In merito al **principio dell'esaurimento**:

“il problema dell'esaurimento del diritto di distribuzione non sussiste nel caso di banche di dati in linea, che rientrano nel settore delle prestazioni di servizi; che ciò si applica anche in caso di copia materiale di una simile banca di dati fatta dall'utente del servizio con il consenso del titolare del diritto; che, contrariamente al caso dei CD-ROM o dei CD-i, per i quali la proprietà intellettuale é incorporata in un supporto materiale, e più specificamente in una merce, ciascuna prestazione in linea é in effetti un atto che dovrà essere soggetto ad autorizzazione qualora il diritto d'autore lo preveda”, Considerando n. 33 della direttiva 96/9/CE.

Segue: il diritto d'autore

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Segue: il diritto d'autore

64-sexies. 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

Segue: il diritto d'autore

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con *legge 20 giugno 1978, n. 399*, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

Sull'applicabilità ai diritti patrimoniali relativi alle banche di dati delle generali «Eccezioni e limitazioni» (artt. artt. 65-71 *decies*) sono state sollevate perplessità da parte della dottrina.

Segue: il diritto d'autore

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della **banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro** (art. 12-*bis* l.d.a.).



Il regime di tutela

Il Diritto del costitutore

“Il costitutore di una banca di dati ha il diritto, [...], di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa”(Art. 102-*bis*, l.d.a.).



Segue: il diritto del costitutore

- **Estrazione:** il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.

- **Reimpiego:** qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Segue: il diritto del costituutore

“Le nozioni di estrazione e di reimpiego ai sensi dell’art. 7 della direttiva 96/9 devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi operazione non autorizzata di appropriazione e di diffusione al pubblico di tutto il contenuto di una banca di dati o di una parte di essa.

Queste nozioni non presuppongono un accesso diretto alla banca di dati di cui trattasi.

Il fatto che il contenuto della banca di dati sia stato reso accessibile al pubblico dal costituutore o con il suo consenso non pregiudica il diritto di quest’ultimo di vietare le operazioni di estrazione e/o di reimpiego relative alla totalità o ad una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati”,

Sentenza della Corte di giustizia europea, 9 novembre 2004, procedimento C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd.

Segue: il diritto del costituutore

Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego **ripetuti e sistematici** di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al costituutore della banca di dati.

Segue: il diritto del costitutore

- **Costitutore di una banca di dati:** chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro (Art. 102-bis, l.d.a.).

Segue: il diritto del costitutore

“La nozione di investimento collegato al conseguimento del contenuto di una banca di dati [...] deve essere intesa nel senso che indica i mezzi destinati alla ricerca di elementi esistenti e alla loro raccolta nella detta banca di dati. Essa **non comprende i mezzi impiegati per la creazione degli elementi costitutivi** del contenuto di una banca di dati”.

“La nozione di investimento collegato alla verifica del contenuto della banca di dati [...] deve essere intesa nel senso che riguarda i mezzi destinati, al fine di assicurare l'affidabilità dell'informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell'esattezza degli elementi ricercati, all'atto della costituzione di questa banca di dati nonché durante il periodo di funzionamento della stessa. I mezzi destinati ad operazioni **di verifica nel corso della fase di creazione di elementi successivamente raccolti** in una banca di dati **non rientrano** in questa nozione”

Sentenza della Corte di giustizia europea, 9 novembre 2004, procedimento C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd.

Segue: il diritto del costitutore

Parte sostanziale: valutazione deve avvenire in termini “qualitativi o quantitativi”.

Varie teorie:

- concetto collegato ad “investimento rilevante”.
- Possibile concorrenza nei confronti banca di dati originaria.
- Porzione numericamente significativa oppure esigua, ma caratterizzante.

Segue: il diritto del costitutore

“La **nozione di parte sostanziale**, valutata sotto il profilo **quantitativo**, del contenuto di una banca di dati [...] si riferisce al volume dei dati estratti e/o reimpiegati della banca di dati e deve essere valutata in relazione al volume del contenuto totale della banca di dati.”

La nozione di parte sostanziale, valutata sotto il profilo **qualitativo**, del contenuto di una banca di dati si riferisce alla rilevanza dell'investimento collegato al conseguimento, alla verifica o alla presentazione del contenuto dell'oggetto dell'operazione di estrazione o di reimpiego, indipendentemente dal fatto che tale oggetto rappresenti una parte quantitativamente sostanziale del contenuto generale della banca di dati tutelata”.

Sentenza della Corte di giustizia europea, 9 novembre 2004, procedimento C-203/02, The British Horseracing Board Ltd e.a. c. William Hill Organization Ltd.



Segue: il diritto del costitutore

- **Requisiti:** l'investimento per la costituzione, verifica, presentazione deve essere rilevante, richiedendo l'impegno, a tali fini, di mezzi finanziari, tempo o lavoro.

“Investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo”, Considerando n. 40, direttiva 96/9/CE.

Non in assoluto -> calibrato in rapporto al settore, al livello degli investimenti normalmente effettuati da altri soggetti o dal medesimo soggetto per operazioni analoghe.



Segue: il diritto del costitutore

- Indipendente dall'eventuale diritto d'autore.
- Non pregiudica i diritti esistenti sul contenuto o parti di esso.
- Il diritto del costitutore può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.



Segue: il diritto del costitutore

Il diritto è riconosciuto ai soli cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio della stessa (art. 102-bis, comma 4, l.d.a.). Qualora il costitutore sia un'impresa o società, al fine di accertare la sussistenza del diritto, occorre verificare che la stessa sia stata costituita secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea e che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno dell'Unione; qualora la società o l'impresa abbia all'interno dell'Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri (art. 102-bis, comma 5, l.d.a.).



Segue: il diritto del costitutore

L'art. 102-*bis*, comma 2, l.d.a. stabilisce come la prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare del diritto del costitutore in uno Stato membro dell'Unione europea esaurisca il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione.



Segue: il diritto del costitutore

Durata

- Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso.
- Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico **prima** dello scadere del suddetto periodo il diritto si estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico.



Segue: il diritto del costitutore

Durata

Se vengono apportate al contenuto della banca di dati **modifiche o integrazioni sostanziali** comportanti nuovi investimenti rilevanti, dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione.

Diverse posizioni in dottrina circa la modalità di applicazione di tale principio.

Segue: il diritto del costitutore

“Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte”, (art. 102-ter, comma 3, l.d.a.).

Le clausole contrattuali pattuite in violazione => sono nulle.

Segue: il diritto del costitutore

L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico sarà comunque soggetto ad una limitazione di ordine generale, che consiste nel non poter “eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati” (art. 102-ter, comma 2, l.d.a.), così come nel non arrecare “pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca” (art. 102-ter, comma 1, l.d.a.).

Segue: il diritto del costitutore

Tra gli atti non soggetti al principio del previo consenso del costitutore vi è il prestito al pubblico quando effettuato dai soggetti di cui all'art. 69, comma 1, l.d.a. (biblioteche e discoteche), il quale non costituisce in alcun caso, per espressa previsione, un atto di estrazione o di reimpiego (art. 102-bis, comma 1, lett. b e c, l.d.a.).

Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore contenute nel Capo V, Titolo I della l.d.a. si applichino anche al diritto del costitutore (art. 71-decies l.d.a.).

Sanzioni

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

(art. 171-bis, comma 2, l.d.a.)